



COMUNICATO STAMPA n. 142/22

Lussemburgo, 7 settembre 2022

Sentenza della Corte nella causa C-624/20 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 20 TFUE)

Il cittadino di un paese terzo provvisto di un titolo di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione può acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo se soddisfa le condizioni previste dal diritto dell'Unione

Nel 2013 E. K., cittadina ghanese, ha ottenuto un permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione (articolo 20 TFUE), a motivo dell'esistenza di una relazione di dipendenza tra tale cittadina e il proprio figlio, cittadino dei Paesi Bassi.

Nel 2019 la stessa ha richiesto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sulla base della normativa nazionale di recepimento di una direttiva dell'Unione ¹. Tuttavia le autorità dei Paesi Bassi hanno respinto la sua domanda con la motivazione che il diritto di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione è di natura temporanea, ai sensi di tale direttiva, ed è pertanto escluso dall'ambito di applicazione di quest'ultima.

E. K. ha proposto ricorso contro il rigetto dinanzi al Tribunale dell'Aia, sede di Amsterdam, il quale ha deciso di interpellare la Corte di giustizia sull'esclusione o meno di tale tipo di permesso di soggiorno (in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione) ai fini del riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

La Corte, pronunciandosi in Grande Sezione, dichiara che il soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione non è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva.

Nella sua sentenza in data odierna la Corte rileva, in primo luogo, che la direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i cittadini di paesi terzi che soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo, ad esempio in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali o lavoratori distaccati, oppure nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato formalmente limitato. Orbene, soggiorni del genere hanno la caratteristica

¹ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

oggettiva comune di essere rigorosamente limitati nel tempo e destinati ad avere breve durata, cosicché non consentono al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nel territorio dello Stato membro interessato.

Nel caso di specie, il diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, è giustificato sulla base del rilievo che un siffatto soggiorno è necessario affinché tale cittadino dell'Unione possa godere, in maniera effettiva, del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status fintantoché perdura la relazione di dipendenza con detto cittadino di un paese terzo. In linea di principio, una siffatta relazione di dipendenza non è destinata ad essere di breve durata, ma può estendersi per un periodo considerevole.

In secondo luogo, la Corte ricorda che l'obiettivo principale della direttiva consiste nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabiliti a titolo duraturo negli Stati membri. Una siffatta integrazione risulta innanzitutto dalla durata del soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni ². Orbene, alla luce della relazione di dipendenza tra il cittadino di un paese terzo e il figlio, cittadino dell'Unione, la durata del soggiorno di tale cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri può essere nettamente superiore a tale durata.

Inoltre, al cittadino di un paese terzo titolare di un simile diritto di soggiorno deve essere rilasciato un permesso di lavoro, per consentirgli di far fronte alle esigenze del figlio, cittadino dell'Unione, per evitare di privare quest'ultimo del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi a tale status. Lo svolgimento di un'attività lavorativa nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo prolungato è quindi idoneo a consolidare ulteriormente il radicamento di tale cittadino di un paese terzo.

Pertanto, la Corte osserva che il cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione deve soddisfare le condizioni previste dalla direttiva al fine di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo. Pertanto, oltre al fatto di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio dello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della relativa domanda, lo stesso deve comprovare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, nonché di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini in detto Stato. Del pari, lo Stato membro interessato può esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione previste dalla legislazione nazionale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

² Articolo 4, paragrafo 1.

Restate connessi!

